

## Circolare n° 15 del 11.09.2019

### Le novità in materia IVA del DL “Crescita” convertito

Il DL 34/2019 convertito in legge prevede numerose **novità in materia IVA relative, fra l'altro, ai termini di emissione della fattura, all'obbligo di fatturazione elettronica e di trasmissione dei dati dei corrispettivi, alla disciplina delle dichiarazioni di intento e alla cedibilità dei crediti IVA trimestrali.**

#### **Termini per l'emissione della fattura**

Sono aumentati da 10 a 12 i giorni dalla data di effettuazione dell'operazione entro i quali può essere emessa la fattura “immediata”; infatti a partire dall'1.7.2019, non sono più applicabili le disposizioni che prevedevano la disapplicazione delle sanzioni per la tardiva fatturazione nel caso in cui il documento fosse trasmesso entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA.

#### **Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva**

Si prevede che i soggetti passivi IVA tenuti alla presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche possano trasmettere la comunicazione relativa al quarto trimestre nell'ambito della dichiarazione IVA annuale. In questo caso, la dichiarazione IVA annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello del periodo d'imposta di riferimento.

La nuova disposizione permette di “accorpare” due adempimenti, senza incidere sui termini e sui tempi di liquidazione e controllo, né sui termini di versamento dell'IVA.

#### **Obbligo di trasmissione dei corrispettivi**

##### Termini dei dati dei corrispettivi

Sono introdotte alcune semplificazioni in relazione all'obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi.

Si stabilisce che i dati dei corrispettivi giornalieri possono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, come individuata ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72.

La modifica del termine di invio telematico dei dati non incide, tuttavia:

- sulla memorizzazione dei corrispettivi, che deve continuare ad essere effettuata con cadenza giornaliera;
- sui termini previsti per l'effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche

##### Disapplicazione delle sanzioni per il primo semestre

Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, le sanzioni previste per l'omessa o errata memorizzazione e trasmissione dei dati non si applicano se il soggetto passivo IVA obbligato ai nuovi adempimenti

trasmette telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

Il periodo semestrale decorre:

- dall'1.7.2019 per i soggetti passivi IVA che hanno realizzato nel 2018 un volume d'affari superiore a 400.000,00 euro;
- dall'1.1.2020 per gli altri soggetti

### **Cedibilità dei crediti iva trimestrali**

La modifica intende incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Attraverso una modifica alla normativa, è introdotta la possibilità, per i soggetti passivi IVA, di cedere i crediti IVA trimestrali, qualora sussistano i requisiti per la richiesta di rimborso ex art. 38-bis del DPR 633/72. La nuova disposizione si applica ai crediti per i quali è chiesto il rimborso a decorrere dall'1.1.2020.

### **Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento**

A decorrere dal 2020, sono previste alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio.

#### Procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento:

Con riguardo alla procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento si prevedono, fra l'altro, le seguenti novità:

- il cessionario o committente avente lo status di esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al cedente o prestatore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- il cedente o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
- non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

#### Registri delle dichiarazioni di intento:

Per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l'obbligo:

- di numerare progressivamente le dichiarazioni di intento;
- di annotare le dichiarazioni di intento in appositi registri e conservarle.

#### Sanzione per omesso riscontro della presentazione della dichiarazione di intento:

È irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta, fermo restando l'obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250 a 2.000 euro), al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA senza aver prima

riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento.

#### Modalità di attuazione

Le modalità di attuazione delle predette disposizioni saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2019.

#### **Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche**

Con riferimento alle fatture inviate dall'1.1.2020 mediante il Sistema di Interscambio, si prevede che l'Agenzia delle Entrate verifichi, con l'ausilio di procedure automatizzate, la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, integrando le fatture che ne sono sprovviste

#### Dati Insufficienti

Qualora i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per procedere alla citata verifica e integrazione, restano comunque applicabili le disposizioni previste in tema di imposta di bollo dal DPR 642/72.

#### Sanzione in caso di omesso versamento

Nel caso in cui non si proceda al versamento dell'imposta di bollo dovuta e resa nota al soggetto passivo dall'Agenzia delle Entrate, si rende applicabile la sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

#### Modalità di attuazione

Le modalità attuative di quanto descritto, comprese le procedure per il recupero dell'imposta non versata e l'irrogazione delle relative sanzioni, saranno definite con un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento si rivelasse necessario.

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi